

## BibLus-net

Newsletter 567 del 24 maggio 2018

*In questo numero:*



Newsletter 567

[Direzione lavori e atti contabili secondo il nuovo decreto 49/2018](#)



Sicurezza

[Ecco la nuova versione del Testo unico per la sicurezza \(dlgs 81/2008\) – maggio 2018](#)



Varie e brevi

[Le cose che devi sapere sul nuovo Regolamento per la protezione dei dati](#)



Fisco

[Cessione del credito ed ecobonus, le Entrate spiegano come operare](#)



Varie e brevi

[Comunicazione telematica Enea 2018: da quando si calcolano i 90 giorni?](#)



Opere edili

[Ecobonus, la detrazione spetta anche agli edifici collabenti \(ruder\)](#)



Sicurezza

[Prevenzione incendi serbatoi mobili carburante, in Gazzetta la norma transitoria](#)



Lavori pubblici

[Codice appalti: pronto il decreto sui 3 livelli di progettazione](#)



Fisco

[Fatturazione elettronica carburanti 2018: dal 1° luglio scatta l'obbligo](#)



Lavori pubblici

[Costi della manodopera, nuovi chiarimenti dall'Anac](#)

Professioni tecniche



**adeguata professionalità e competenza** in relazione all'oggetto del contratto.

La scelta ricade tra i seguenti soggetti:

- personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti
- personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
- personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
- soggetti di cui all'articolo 46 del Codice

In caso di conferimento esterno della direzione dei lavori, occorre seguire le regole previste dall'art. 31 comma 8 del Codice. In particolare, il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno avviene:

- secondo le modalità di cui all'art. 31 comma 8 (conferimento secondo le procedure previste dal Codice); in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro l'affidamento può avvenire per via diretta
- nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24 comma 5, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice appalti, è previsto che la nomina del direttore dei lavori debba effettuarsi prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento.

Inoltre, i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.

### **Attività di controllo amministrativo contabile del direttore dei lavori**

Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018 – (e ancora prima dalle linee guida Anac), il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso **la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili**, che sono **atti pubblici a tutti gli effetti di legge**, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a:

- classificare e misurare le lavorazioni eseguite
- trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Secondo il **principio di costante progressione della contabilità**, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite **contemporaneamente** al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- **rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori** entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- **controllare lo sviluppo dei lavori** e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

### **Gli atti contabili**

L'art. 13 del nuovo decreto sulla direzione dei lavori analizza nel dettaglio gli atti contabili.

I diversi **documenti contabili**, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro
- stato avanzamento dei lavori
- conto finale

## Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è l'atti contabile che le informazioni relative a tutto ciò che accade quotidianamente in cantiere.

Secondo il decreto sulla direzione lavori, in esso sono annotati per ciascun giorno almeno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

*Scopri PriMus PLATFORM, la piattaforma aperta per la direzione dei lavori*

## Libretto delle misure

I libretti delle misure delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e la classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori cura che i libretti siano **aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore** o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato i fatto.

In caso di **lavori a corpo**, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

I libretti delle misure possono contenere le

- figure quotate delle lavorazioni eseguite
- i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni
- le memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente la forma e il modo di esecuzione.



Scarica un esempio di **libretto delle misure** in PDF

## Registro di contabilità

Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, con i relativi importi maturati e le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.

L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico.

In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori.

Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.



Scarica un esempio di **registro di contabilità** in PDF

### Sommario del registro di contabilità

Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

Nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.



Scarica un esempio di **sommario di registro** in PDF

### Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.



Scarica un esempio di **SAL** in PDF

## Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.



Scarica un esempio di **conto finale** in PDF

## Strumenti elettronici e software per la contabilità dei lavori

Il decreto prevede espressamente che la **contabilità dei lavori** sia effettuata mediante **l'utilizzo di strumenti elettronici specifici**, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie.

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Nel caso di **mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata**, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le **annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro** le cui pagine devono essere preventivamente **numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore**.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

L'art. 3 comma 3, inoltre, prevede espressamente che n


Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo **strettamente necessario** a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una **completa digitalizzazione**, gli ordini di servizio devono comunque avere forma



scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

In allegato proponiamo il link al software per la contabilità lavori e per la piattaforma interoperabile.

Mettiamo a disposizione anche un file in formato DCF (esempio-contabilita.DCF) che contiene un esempio pratico di contabilità lavori (con la stampa di tutti gli atti contabili: libretto delle misure, registro di contabilità, SAL, stato finale dei lavori). Può essere aperto con la versione trial di PriMus, scaricabile gratuitamente.



*Clicca qui per scaricare il nuovo decreto sulla direzione lavori*

*Clicca qui per scaricare PriMus*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ecco la nuova versione del Testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008) – maggio 2018




E' disponibile la nuova versione del Testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008) aggiornata a maggio 2018, completa di commenti e note esplicative a cura del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nuova versione del testo unico per la sicurezza , versione decimo anniversario, esattamente a dieci anni dall'entrata in vigore del dlgs 81/2008.

Le novità in questa versione sono le seguenti:

- inserita la **circolare INL n. 1 dell'11/01/2018** contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
- inserita la lettera **circolare INL del 12/10/2017 prot. 3** avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- inserito il **decreto direttoriale n. 2 del 16/01/2018** – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
- sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il **decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018** – Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
- inseriti gli **interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018**;
- corretto all'art. 3 comma 12-bis il riferimento alla **legge 16 dicembre 1991, n. 398** (associazioni sportive dilettantistiche);
- inserito il riferimento all'**interpello 8/2014 del 13/03/2014** al termine dell'art. 3 comma 12-bis.



## Le cose che devi sapere sul nuovo Regolamento per la protezione dei dati



E' in vigore il nuovo Gdpr. Quando occorre nominare il *DPO*? Cos'è il *data breach* e come gestirlo? Quali sono le sanzioni? Tutto quello che occorre sapere

Il **25 maggio** entra ufficialmente in vigore il **Gdpr**, General data protection regulation, anche detto Rgpd (Regolamento general e per la protezione dei dati) in materia di protezione dei dati personali – regolamento n. 2016/679.

In quanto regolamento, è applicabile in maniera diretta dai Paesi membri e non ha bisogno di leggi di recepimento, ma solo di un lavoro di armonizzazione con le proprie leggi.

### **Ma a chi si applica, cosa prevede, quali sono le vere novità?**

In questo articolo cerchiamo di fare una panoramica sul nuovo Regolamento e di dare un risposta alle domande più frequenti.

### **I principi generali del Gdpr**

Il regolamento riprende alcuni principi fondamentali già in vigore con la precedente legislazione e ne aggiunge di nuovi.

I principi generali relativi al trattamento dei dati che vengono confermati possono essere così riassunti:

- tutela del dati persona e trattamento opportuno
- necessità e proporzionalità: il trattamento deve essere adeguato, pertinente e necessario allo scopo
- durata limitata: il trattamento non può protrarsi a tempo indeterminato
- sicurezza e riservatezza
- rispetto del diritto delle persone

Sono stati, inoltre, introdotti ulteriori principi non presenti nella precedente norma:

- principio di *accountability* (principio di responsabilizzazione)
- minimizzazione dei dati
- diritto all'oblio
- diritto alla portabilità dei dati
- notificazione tempestiva dei data breach al Garante e agli interessati

### **A chi si applica il Gdpr**

Il nuovo Regolamento si applica a:

- persone
- società
- organizzazioni



che **raccolgono e trattano** (manualmente o mediante procedure automatiche) **qualsiasi tipo di dato** personale in UE.

Il regolamento **non si applica** ai trattamenti di dati personali:

- a. effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
- b. effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE
- c. effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
- d. effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse

## Cosa si intende per dato personale

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità:

- fisica
- fisiologica
- genetica
- psichica
- economica
- culturale
- sociale

Alla nozione di dato personale (cioè qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) il Gdpr aggiunge quelli di dato genetico, biometrico e relativo alla salute.

**Dati genetici:** sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

**Dati biometrici:** sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

**Dati relativi alla salute:** sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

## Trattamento

Con il termine **trattamento** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come:

- la raccolta di dati
- la registrazione di dati
- l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione di dati
- l'uso di dati
- la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,
- la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati

## Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Il **titolare del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il **responsabile del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

## Profilazione

Con il termine **profilazione** si intende qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati **aspetti personali relativi a una persona fisica**, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti:

- il rendimento professionale
- la situazione economica
- la salute
- le preferenze personali
- gli interessi
- l'affidabilità
- il comportamento
- l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

## Consenso

Il consenso dell'interessato è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Il Gdpr mira ad una semplificazione della definizione del consenso: il **consenso alla raccolta dei dati e al successivo trattamento** da parte degli utenti deve essere per esempio fornito in forma chiara, con un **atto inequivocabile**.

In pratica, ok a una casella da spuntare, no a caselle precompilate, silenzio assenso o altri meccanismi poco chiari. L'autorizzazione dovrebbe anche essere spaccettata, cioè richiesta per ogni elaborazione che su quelle informazioni sarà effettuata.

Il trattamento di **dati personali di un minore** è lecito ove il minore abbia almeno **16 anni**. Se il minore ha un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato da un genitore. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai **13 anni**.

## Accesso ai dati

I dati in possesso dei titolare devono essere **accessibili**. L'utente deve essere messo in condizione di poterne chiedere:

- l'accesso, per conoscere i dati in possesso del titolare
- la rettifica, in caso volesse modificare qualcosa
- la cancellazione, qualora cambiasse idea
- l'approfondimento delle informative sulle finalità e sulle tecniche di profilazione.

## Portabilità dei dati

L'art. 20 del Gdpr attribuisce all'interessato il **diritto di ricevere** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.

Pertanto, se l'interessato chiede al titolare del trattamento la trasmissione dei suoi dati ad un altro titolare, il titolare dovrà trasferirli in formato strutturato comunemente usato e leggibile da una macchina.

Al riguardo, viene spontaneo pensare alle piattaforme Social (Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.): sarà possibile trasferire i dati da un servizio all'altro.

## Informativa

L'art. 13, del Gdpr impone al titolare di fornire tutta una serie di informazioni, tra cui:

- l'identità e i dati di contatto del titolare e, ove applicabile, del suo rappresentante all'estero
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (ove applicabile)
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- i diritti che gli interessati possono esercitare
- le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
- le informazioni sulla natura normativa o contrattuale del trattamento quando si tratta della base giuridica del trattamento.

Alla luce del *considerando n. 58* e dei chiarimenti resi dal Garante, l'informativa deve:

- avere forma concisa
- essere trasparente, comprensibile per l'interessato
- essere facilmente accessibile

Deve essere scritta in un **linguaggio chiaro e semplice** e può essere resa anche in **formato elettronico** (su sito web) o comunicata via email.

## Conservazione dei dati

Il titolare del trattamento deve definire una **politica di durata e di conservazione dei dati**.

I dati personali possono essere conservati solo per il tempo necessario per il completamento dell'obiettivo perseguito durante la loro raccolta.

## Data breach e notifica delle violazioni

Una **violazione dei dati personali** è una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ogni violazione dei dati dev'essere notificata con una serie di informazioni specifiche agli interessati entro 72 ore, dice l'art. 33 del regolamento.

Viene istituito un registro delle attività nel quale vengano registrati nome e dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità, le categorie di interessati e di dati raccolti, i trasferimenti di quegli stessi dati verso Paesi terzi o altre organizzazioni, i termini per la cancellazione e una sintesi delle misure di sicurezza adottate.

## Pseudonimizzazione

La **pseudonimizzazione** è una tecnica che consiste nel conservare i dati in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

La pseudonimizzazione consiste nel **modificare e mascherare** i dati personali e sensibili di una persona fisica al fine di non renderli direttamente e facilmente attribuibili allo stesso

senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Risulta evidente che il dato e le informazioni aggiuntive, comunemente chiamate chiavi, debbano essere materialmente conservati in zone differenti, ad esempio server distinti, al fine di impedire un facile ricongiungimento.

Questa tecnica consente quindi di aumentare la protezione di un dato.

Si parla di **pseudonimizzazione o cifratura** e non di anonimizzazione poiché non esistono tecniche informatiche per rendere completamente anonimo un dato.

## Il responsabile della protezione dei dati e il controllo

Il regolamento istituisce la figura del **data protection officer (DPO) o responsabile della protezione dei dati**. Si tratta di una figura distinta dal titolare che deve garantire la messa in pratica delle diverse norme previste.

La designazione del DPO, ai sensi dell'art. 37 è obbligatoria in tre ipotesi:

1. il trattamento di dati personali è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico
2. quando le attività principali dell'organizzazione consistono in trattamenti che, richiedono il "monitoraggio regolare e sistematico" degli interessati "su larga scala"
3. quando le attività principali dell'organizzazione consistono nel trattamento "su larga scala" di dati "sensibili" o "giudiziari"

## Data breach e violazione dei dati

L'art. 34 prevede che In caso di **violazione dei dati personali**, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente **senza ingiustificato ritardo** e, ove possibile, **entro 72 ore** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica all'autorità deve:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi

Qualora non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento **comunica la violazione all'interessato** senza ingiustificato ritardo.

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la **cifratura**
- il titolare del trattamento ha **successivamente adottato misure** atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati
- la comunicazione richiederebbe **sforzi sproporzionati**. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono



### Legge di stabilità 2016

La **legge di stabilità 2016** ha previsto la possibilità per i soggetti che si trovano nella **no tax area** di cedere ai fornitori che hanno effettuato i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

### Legge di stabilità 2017

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **la legge di stabilità 2017** ha previsto per alcune tipologie di lavori condominiali la possibilità per i condòmini di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Ciò è valido per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**. In particolare, è stata prevista:

- detrazione del 70% per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio su una spesa complessiva non superiore a **40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio
- detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva che conseguano **almeno la qualità media di cui al dm 26 giugno 2015. La spesa complessiva massima è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio

La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le relative modalità attuative sono state definite con *provvedimento delle Entrate n. 108577 dell'8 giugno 2017*.

### Legge 96/2017

Successivamente la **legge 96/2017** ha introdotto alcune modifiche per effetto delle quali i soggetti che ricadono nella **no tax area** possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche **ad altri soggetti privati**, con la facoltà di successiva cessione del credito.

I soggetti che si trovano nella **no tax area**, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad **istituti di credito e ad intermediari finanziari**. La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tale possibilità è, invece, **preclusa** ai contribuenti diversi dai **soggetti che si trovano nella no tax area**, per i quali veniva confermata la possibilità di cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al comma 2-quater dell'articolo 14.

### Legge di bilancio 2018

La **legge di bilancio 2018** ha esteso, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per **interventi effettuati sulle singole unità immobiliari** confermando che:

- il credito può essere ceduto ai **fornitori che hanno effettuato gli interventi** nonché ad **altri soggetti privati**, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con **esclusione delle banche e degli intermediari finanziari**;
- il credito può essere **ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area**.



La medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha, inoltre, modificato l'articolo 14 prevedendo una nuova **detrazione maggiorata** per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

La misura della detrazione è pari a

- 80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore
- 85% in caso di passaggio 6 a due classi di rischio inferiore.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

## La nuova circolare 11/E

Alla luce delle recenti modifiche, la nuova circolare 11/E delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

A tal fine, è stato richiesto un parere al Dipartimento della **Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, al fine di identificare correttamente la ratio sottesa alle misure in oggetto.

### Soggetti interessati

La possibilità di cedere la detrazione riguarda **tutti i soggetti che sostengono le spese**, compresi i soggetti appartenenti alla **no tax area**.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, il Provvedimento menziona:

- **i fornitori dei beni e servizi** necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
- **gli altri soggetti privati**: oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata, nonché banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la Ragioneria Generale, nel proprio parere, ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni.

In considerazione di ciò, la cessione del credito deve intendersi limitata ad **una sola eventuale cessione successiva a quella originaria**.

I soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La circolare riporta un esempio: nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti – no tax area).

Le Entrate assicurano che non sarà preso nessun provvedimento a carico di chi, prima dell'emanazione della circolare, abbia effettuato più cessioni.



## Comunicazione telematica Enea 2018: da quando si calcolano i 90 giorni?



Comunicazione telematica Enea 2018: c'è tempo fino a fine giugno anche per i lavori finiti prima del 30 marzo. Ecco i chiarimenti

L'Enea fornisce importanti informazioni in merito alla comunicazione dei dati per accedere all'ecobonus 2018 (detrazione fiscale 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%).

La regola generale prevede che la comunicazione telematica si effettuata entro **90 giorni solari** dal termine dei lavori sia trasmessa all'Enea la dichiarazione telematica tramite l'applicativo relativo all'anno in cui sono terminati.

Dal 30 marzo 2018 è operativo il *nuovo portale Enea 2018* per le nuove comunicazioni.

In ragione di ciò, L'Enea avvisa che per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30 marzo 2018, considerando che l'indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, **il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018.**

**In definitiva, per i lavori terminati dopo il 30 marzo, i 90 giorni si calcolano dalla fine dei lavori (collaudo); per i lavori terminati (colaudati) prima del 30 marzo, i 90 giorni si calcolano comunque sempre a partire dal 30 marzo.**

L'Enea ricorda, inoltre, limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l'ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici – che è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento e invita gli utenti a non trasmettere ad Enea dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito.

### Interventi ammessi all'ecobonus

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire delle detrazioni per riqualificazione energetica, ma alcune regole sono cambiate.

Riassumiamo brevemente gli interventi ammessi e la quota di detraibilità nella seguente tabella.

#### INTERVENTI AMMESSI

#### ALIQUOTA DETRAIBILE

Serramenti e infissi

Schermature solari

Caldaie Biomassa

**50%**

Caldaie a condensazione classe A

Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto)

**65%**

Pompe di calore

Scaldacqua a PDC

Coibentazione involucro	
Collettori solari	
Generatori ibridi	
Sistemi di Building Automation	
Microgeneratori	
Interventi condominiali (superficie >25%)	<b>70%</b>
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media)	<b>75%</b>
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico	<b>80%</b>
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico	<b>85%</b>

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ecobonus, la detrazione spetta anche agli edifici collabenti (ruderi)



Dalle Entrate: anche gli edifici collabenti possono usufruire dell'ecobonus, purché risultino iscritti in Catasto e siano dotati di un impianto di riscaldamento

L'ecobonus può essere utilizzato anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili di qualunque categoria catastale, anche su **edifici collabenti** (i cosiddetti ruderi).

Il chiarimento arriva da una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate accogliendo la proposta di Udicem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, circa la possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale del 65% per gli edifici collabenti, presenti in numero molto elevato nei borghi alpini, favorendone così il recupero.

### Edifici collabenti, definizione

Per “*edificio collabente*” si intende un immobile, o parte di esso, che a causa dell'accentuato livello di degrado, dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici **non è abitabile** o agibile e quindi **non è in grado di produrre reddito**.

Un immobile, in sostanza, che si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, invece, opere più radicali (*art. 3 del dm 28/1998*). Lo stesso dm 28/1998 prevede, inoltre, che le unità collabenti, ossia le costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio, possono essere **iscritte in catasto**.

Con la *nota n. 29439 del 2013*, la Direzione centrale catasto e cartografia ha precisato che la categoria catastale di appartenenza è la **F2 – Unità collabenti**, sia per abitazioni che per



## Contenitori-distributori

Il contenitore-distributore è un sistema di distribuzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m<sup>3</sup>.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell'allegato I al DPR al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m<sup>3</sup>, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C), con esclusione dei depositi uso agricolo fino a 6 m<sup>3</sup>.

## Decreto 22 novembre 2017

Ricordiamo che il *decreto 22 novembre 2017* ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio, ad uso privato, di capacità fino a 9 m<sup>3</sup>.

### Obiettivi e disposizioni tecniche

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Il decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF; il provvedimento non riguarda, invece, gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

## Decreto 10 maggio 2018

Il decreto 10 maggio 2018 detta la seguente norma transitoria:

***la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave***





l'edilizia e le infrastrutture

- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche

Rispetto al vecchio Codice Appalti, la novità consiste nel rafforzamento della fase preliminare, arricchita di una serie di adempimenti: in attuazione del Codice Appalti (dlgs 50/2016) **a base di gara il progetto esecutivo** per evitare imprevisti, rallentamenti e varianti nelle fasi più avanzate.

L'obiettivo è, quindi, assicurare la qualità del processo e del progetto, facendo in modo che ci sia il minimo scostamento rispetto alla realtà.

Ricordiamo, che a inizio maggio il Mit ha diffuso la *bozza di decreto per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria* fino a 2,5 milioni di euro.

## Decreto sui tre livelli di progettazione, i contenuti

Ecco, in sintesi, cosa prevede il decreto in riferimento ai 3 livelli in cui è suddivisa l'attività di progettazione.

### Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento da realizzare, attraverso l'individuazione e l'analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative.

La bozza prevede che può essere redatto in una o in due fasi successive. Nel caso in cui siano previste le 2 due fasi, nella prima il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il DOCFAP, che sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell'opera.

Nel DOCFAP saranno individuate le possibili soluzioni progettuali alternative, ossia bisognerà prendere in considerazione:

- la possibile localizzazione dell'intervento
- le alternative di tracciato
- il riutilizzo di aree dismesse
- le diverse soluzioni tecnologiche, impiantistiche e organizzative disponibili
- l'impatto sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico
- le diverse modalità tecniche di intervento
- l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, cioè "l'opzione zero"

Nella seconda fase saranno sviluppati i contenuti del documento, scegliendo solo una delle alternative progettuali.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà essere sempre redatto per:

- interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti
- nuove opere con investimenti inferiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
- opere con investimenti superiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
- opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà accompagnato da:

- una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista
- una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell'intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico

La bozza di decreto indica, inoltre, gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nonché l'eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell'intervento in lotti funzionali; nonché le modalità con cui redigere il quadro economico da allegare al progetto.

Nel caso in cui l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto dovrà contenere anche uno schema di contratto indicante i tempi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.

La progettazione degli interventi su opere esistenti si baserà sull'acquisizione della conoscenza dello stato dell'opera, ossia: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale, estesa anche alle fondazioni, nonché impiantistica.

## **Progetto definitivo**

Il progetto definitivo è predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti; contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste.

In questo livello verranno sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si avranno significative differenze tecniche e di costo.

Nel caso di lavori su opere esistenti, nel progetto definitivo dovrà essere indicato lo stato dell'opera; se necessario, bisognerà indicare il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, per gli interventi complessi il progetto comprenderà anche il piano di manutenzione.

In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, il progetto definitivo dovrà essere corredato dai seguenti elaborati:

- schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
- piano di manutenzione
- piano di sicurezza e di coordinamento
- dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale

## **Progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo viene redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo (nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole).

Il progetto esecutivo, in pratica, costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare; restano esclusi da questa fase solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie.

La bozza di decreto diffusa dal Mit prevede 6 mesi di tempo per l'entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Fatturazione elettronica carburanti 2018: dal 1° luglio scatta l'obbligo



Definiti i contenuti dei 3 livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Il progetto esecutivo a base di gara

## Obbligo fatturazione elettronica carburanti: cos'è, chi interessa e come funziona. I chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica per il pagamento di carburanti. Contestualmente sarà **abolita la scheda carburante**.

Come specificato dalla Legge di Bilancio 2018 *"Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica"*.

Indicazioni in merito agli aspetti più salienti della fatturazione elettronica carburanti tra privati sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate, con la *circolare n. 8/E del 30/4/2018* ed i provvedimenti *n. 73203 del 4/4/2018* e *n. 89757 del 30/4/2018*.

### Fatturazione elettronica carburanti 2018: per chi

Quindi dal 1° luglio 2018 scatta l'**obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva**.

Tale obbligo però non scatta per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l'acquirente informi il rivenditore che **l'acquisto è stato eseguito nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione**.

### Fatturazione elettronica carburanti 2018: in quali casi

L'**obbligo riguarda** le fatture relative a cessioni di benzina o gasolio in generale destinate ad essere utilizzate come **carburanti per motori**, nonché per quelle **prestazioni rese** da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, **nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione**.

Rimangono escluse fino al 31 dicembre 2018 alcuni tipi di cessioni, quali:

- le cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni
- le cessioni di carburanti per impianti di riscaldamento
- le cessioni di carburanti per attrezzi vari

### Fatturazione elettronica carburanti 2018: come

Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di pagamento che bisognerà utilizzare per poter **dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l'IVA**.

Le spese per l'acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i **mezzi idonei** (come individuati dal provv. AE 4 aprile 2018): si tratta di tutte le modalità di pagamento diverse dal contante ad oggi esistente. Dal **bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovviamente carte di credito, bancomat, carte prepagate e carte o buoni carburante**.

I benzinai dovranno, a seguito di richiesta, emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per chi intende beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto.

Imprese e professionisti, in sede di acquisto di benzina e gasolio, dovranno **esplicitamente richiedere al rifornitore l'emissione dell'e-fattura**: come detto l'obbligo ad oggi non è generalizzato ma riguarda soltanto i titolari di partita IVA.

L'acquirente quindi dovrà informare il benzinaio che l'acquisto è effettuato nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. In caso contrario l'operazione si considererà effettuata da un privato, non sarà possibile beneficiare di detrazione IVA e della deduzione della spesa.

L'emissione della fattura elettronica deve avvenire entro la fine della giornata lavorativa.

Qualora il **pagamento del carburante** avviene con **carta di credito/debito/prepagata del dipendente** o con altro strumento consono (provvedimento Ag. Entrate 4 aprile 2018), la deducibilità in capo all'impresa o al professionista, quale **datore di lavoro**, permane se l'ammontare viene regolarmente rimborsato in modo tracciabile.

## Contenuto della fattura elettronica carburanti

Meno dati da indicare rispetto a quanto previsto, in precedenza, per la compilazione della ormai abrogata scheda carburante: l'indicazione di **targa** o altro elemento identificativo del veicolo **non rientra tra i dati obbligatori da indicare nella fattura**.

Il contenuto della fattura elettronica, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della tracciabilità della spesa e *in primis* per la deducibilità del costo.

Sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 o 21 bis del DPR 633/72, se la fattura è ordinaria, deve contenere il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l'imponibile, l'imposta e l'aliquota.

Tali dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dal sistema di interscambio e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata.

## Fatturazione elettronica carburanti 2018: i buoni carburante

Tra i mezzi di pagamento idonei per dedurre il costo e detrarre l'IVA sulle spese per l'acquisto di benzina e gasolio rientrano anche **carte utilizzate negli contratti di netting o buoni carburante**, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

Se anche in questo caso sarà necessario rispettare gli obblighi di tracciabilità del pagamento, **non sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica al momento del rifornimento** ma, al contrario, il documento dovrà essere emesso al momento della ricarica della carta ovvero dell'acquisto del buono carburante.

Regole diverse nel caso in cui, invece, il rifornimento è effettuato presso le cosiddette pompe bianche (ossia le stazioni di servizio no logo, che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note).

Se il buono/carta consente di rifornirsi presso questi impianti o anche consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

Poiché le novità contenute nella direttiva troveranno espressa **applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018** e che precedenti documenti di prassi consentivano per i 'buoni' utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, è lecito ritenere che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Costi della manodopera, nuovi chiarimenti dall'Anac



Anac, è possibile presentare un'offerta economica senza specificare i costi della manodopera. Ecco come fare

Nella presentazione delle offerte economiche i **costi della manodopera** possono essere specificati in un secondo momento, a condizione che siano stati computati e che perciò l'offerta non subisca successive integrazioni

Questo, in estrema sintesi, il principio desumibile dalle due **delibere (nn.417 e 420 del 2 maggio 2018 )** dell'**Anac** in tema di **costi della manodopera**.

La prima (n. 417) in risposta ad una istanza di parere di precontenzioso presentata da un Municipio di Roma e da due società, ex art. 211 comma 1 del nuovo Codice Appalti.

Il costo della manodopera è una componente essenziale dell'offerta economica: pertanto non è possibile procedere ad alcuna **integrazione** della stessa in sede di soccorso istruttorio (cioè in quanto, trattandosi di un elemento essenziale, un'eventuale integrazione ex post determinerebbe una alterazione della concorrenza).

La stazione appaltante invece può chiedere ai concorrenti esclusi di **specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate** e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.

Anche la seconda (n. 420) arriva in risposta ad una istanza di parere di precontenzioso ex art. 211 comma 1 del nuovo Codice Appalti, con la quale veniva contestata la legittimità dell'operato della stazione appaltante che non aveva previsto nella *lex specialis* l'indicazione dei costi sulla manodopera ed aveva conseguentemente proceduto all'ammissione alla gara e all'aggiudicazione ad un concorrente che non li aveva indicati in sede di offerta.

L'Autorità ha precisato che appare irrilevante la circostanza che la *lex specialis* di gara non preveda specificatamente l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera: tale obbligo discende direttamente dalla legge.

Quindi ha fatto una considerazione.

Sulla questione dell'omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, la giurisprudenza ha distinto:

- il caso in cui nell'offerta presentata non sia stata specificata dettagliatamente la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri (cosiddetta **carenza di ordine formale**, sanabile)
- da quello in cui la stessa sia stata formulata senza considerare tali costi nel prezzo finale (cosiddetta **carenza di ordine sostanziale**, insanabile)

essendo la prima sanabile in quanto il concorrente ha indicato un prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l'importo.

L'amministrazione in questo caso potrebbe procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una **specificazione formale di una voce, già prevista nell'offerta**, ma non indicata separatamente.

L'Autorità ritiene tale ragionamento logico-giuridico applicabile anche alle ipotesi di mancata indicazione specifica dei costi della manodopera, consentendo all'**operatore economico che non abbia indicato separatamente tali costi, ma che li abbia in ogni caso computati nell'offerta complessiva, di poterne dare la relativa specificazione, senza incorrere in un'integrazione dell'offerta economica**.





Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)




## Google Duplex, l'IA di Google che chiama e parla al posto tuo



Google Duplex è l'estensione di Google Assistant pensato per fare chiamate 'meccaniche' al posto del proprietario dello smartphone o della cassa smart

Telefona al posto dell'utente ed è capace di ordinare una pizza senza che l'interlocutore capisca di parlare con un computer: questo è **Google Duplex**.

Attraverso sofisticate tecniche di comprensione vocale, deep learning e text-to-speech, Google è in grado di **demandare al suo assistente l'intero svolgimento di una telefonata indirizzata verso attività ed esercizi commerciali**: che si tratti di chiamare per organizzare un appuntamento, o per fissare un sopralluogo o ancora contattare il dottore per una visita o la pizzeria per una prenotazione, Google Assistant, grazie all'estensione Duplex, può farlo per noi.



Ma attenzione: non chiama, ma conduce la telefonata al posto nostro! Fa e risponde alle domande, fa osservazione, ecc.

La vera, grande novità sta proprio nella qualità della conversazione telefonica, estremamente fluida e naturale. Google Duplex non si limita a scrivere una nota o un appuntamento nel

calendario, ma effettua una vera telefonata, interloquendo con chi risponde all'altro capo della linea.

Il funzionamento di Google Duplex si basa su una recurrent neural network (RNN), una rete neurale ideata proprio per portare avanti conversazioni di questo calibro, realizzata con la piattaforma TensorFlow di Google per il machine learning.




Una rete neurale, ovvero un modello costituito da neuroni artificiali che riproducono l'attività delle connessioni neurali reali, quelle proprie dell'essere umano.

Per ottenere la conversazione naturale è stato necessario un training, un vero e proprio addestramento del modello, guidato alla comprensione e all'applicazione delle regole di una conversazione reale, fornita in maniera anonima.

Nel training, il modello è stato guidato mediante la tecnologia di riconoscimento vocale ed ha appreso alcune caratteristiche e parametri del dialogo, quali i servizi desiderati, ovvero la seduta dal parrucchiere o la cena a ristorante, ed i tempi, come l'orario in cui avviene la conversazione e l'orario della prenotazione.

Per addestrare il sistema in un nuovo dominio si è ricorso ad una formazione in tempo reale, una tecnica mutuata dall'esperienza offline: un istruttore supervisiona lo "studente" (in questo caso l'assistente di Google), guidandolo, valutandone il lavoro e assicurandosi che il compito venga eseguito a un livello (quasi) pari al suo.



Nel sistema Duplex, operatori esperti fungono da istruttori, monitorando il sistema mentre effettua telefonate in un nuovo dominio, e influenzando, se necessario, il comportamento del sistema in tempo reale. Il training continua fino a quando il sistema non raggiunge il livello di qualità desiderato, a quel punto la supervisione si interrompe e il sistema è abilitato per effettuare chiamate in modo autonomo.

Il sistema ha inoltre una capacità di auto-monitoraggio, ovvero riconosce quando non è in grado di concludere un'attività da solo, per cui deve ricorrere ad un intervento esterno: in questi casi, segnala l'azione da svolgere ad un operatore umano, che provvederà a completare il compito.

*“La tecnologia è ancora un esperimento, anche se potrebbe essere disponibile in un futuro non lontano, con vantaggi sia per l'utente sia per il lavoratore, spiega Google, consentendo di risparmiare tempo (prenotazioni rapide) e evitare incomprensioni, come ad esempio dimenticanze dell'utente di un appuntamento prenotato”.*

C'è da chiedersi quali saranno gli sviluppi di questa tecnologia e quando questa sarà effettivamente disponibile Google Duplex per tutti; è verosimile che in un primo periodo di



## Obblighi dei soggetti abilitati

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

- a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
  - regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
  - data del rilascio
  - data della successiva verifica periodica
  - datore di lavoro
  - tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. 81/08
  - costruttore
  - modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
- a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
- a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
- a conservare tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)

